



COMUNICATO UFFICIALE N.104

104/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 6 Settembre 2018, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente; Vincenzo STELLA Vice-Presidente

Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LI CALZI;

Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA; Componenti;

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Andrea GIANOTTI/A.S.D.FORTIS JUVENTUS 1909

Con reclamo trasmesso tramite Racc. A.R. in data il sig. Andrea GIANOTTI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 7.500,00 , relativamente alla Stagione Sportiva 2015/2016.

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di € 5.500,00, quale residuo dell'accordo in essere.

In data 04.07.2017 si costituiva, nei termini previsti dal Regolamento LND, la Società, allegando alle proprie memorie difensive, copia di una dichiarazione di quietanza liberatoria datata 18.05.2016, firmata dal GIANOTTI, con riferimento alla stagione sportiva 2015-2016.

Il ricorrente, tramite il proprio legale, faceva pervenire ulteriori precisazioni in merito alla documentazione presentata dalla Società, il quale pur riconoscendo la propria firma in calce alla dichiarazione prodotta dalla società, asseriva che la stessa era stata apposta non già in data 18.05.2016, bensì nel mese di novembre 2015.

A supporto di quanto asserito, il sig. GIANOTTI, faceva pervenire alla Commissione una dichiarazione rilasciata via mail dal teste VITALE Lorenzo, DS della società, datata 22.11.2017, circa la reale data di formazione della liberatoria.

La società FORTIS JUVENTUS inviava quindi in data 09.12.2017 ulteriori controdeduzioni miranti a confutare la reale presenza del teste VITALE alla sottoscrizione della liberatoria.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. alla luce delle dichiarazioni rese e degli elementi probatori esibiti dalle parti in causa, in data 10.01.2018 trasmetteva gli atti alla FIGC – Procura Federale onde accertare eventuali falsità in relazione alle modalità della presunta dichiarazione di quietanza che la società fornisce quale prova dell'estinzione del proprio debito.

Dall'esito delle attività di accertamento effettuati dalla Procura Federale con il preciso intento di acclarare la genuità della quietanza liberatoria sottoscritta dal calciatore Andrea GIANOTTI ed a seguito di esami testimoniali sia da parte reclamante che resistente nonché sentiti altri tesserati, è emerso che, nel mese di novembre il presidente della società costrinse tutti i calciatori a firmare un documento di "liberatoria" sprovvisto di data, in modo tale da poterli svincolare, per il mercato di dicembre, senza corrispondere loro alcun indennizzo.

Per quanto concerne la posizione della società, nessun contributo è stato fornito dal Presidente per chiarire quanto effettivamente accaduto e in particolare, relativamente alla posizione del GIANOTTI, il Presidente non è stato in grado di esibire alcun elemento cartaceo a supporto dell'avvenuto pagamento delle mensilità dovute al calciatore, affermando di aver provveduto ad eliminare a fine stagione tutto il cartaceo escluse le liberatorie.

P.Q.M.

Vista la Relazione della FIGC – Procura Federale trasmessa in data 12.02.2018, la Commissione Accordi Economici, condanna la Società A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909 al pagamento in favore del sig. Andrea GIANOTTI della somma di € 5.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quando previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Corrado MONTALBANO/S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l.

Con reclamo datato 5/06/2018 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici tramite PEC, il sig. Corrado MONTALBANO chiedeva la condanna della Società S.S.D.CITTA' DI GELA al pagamento della somma di €1.900,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2016/17.

Si rileva preliminarmente che in data 27/09/2018 il legale rappresentante del ricorrente, faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al procedimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore Moreno SAITTA/S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l.

Con reclamo datato 29/06/2018 inoltrato alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici tramite PEC, il sig. Salvatore Moreno SAITTA, chiedeva la condanna della Società S.S.D.CITTA' DI GELA al pagamento della somma di €2.200,00, quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2016/17.

Si rileva preliminarmente che in data 4/09/2018, la Società, faceva pervenire una quietanza liberatoria a firma del ricorrente, corredata da copia del documento di riconoscimento dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

4)RICORSO DEL CALCIATORE Luca MAGLIANO/F.C.ISOLA CAPO RIZZUTO

Con reclamo datato 6/06/2018 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici tramite PEC, il sig.Luca MAGLIANO chiedeva la condanna della Società F.C.ISOLA CAPO RIZZUTO al pagamento della somma di €.7.000,00, quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18. Si rileva preliminarmente che in data 10/08/2018 il legale rappresentante del ricorrente, faceva pervenire una dichiarazione liberatoria a firma dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

5)RICORSO DEL CALCIATORE Paolo SCIENZA/S.S.D.SAVONA F.B.C.

Con reclamo datato 30.04.2018 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.SAVONA F.B.C. il sig.Paolo SCIENZA chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.900,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017. Si rileva preliminarmente d'ufficio, che al ricorso non è stata allegata l'attestazione del pagamento della prevista tassa reclamo, giusto quanto previsto dalla'Art.25 bis del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig.Paolo SCIENZA nei confronti della società S.S.D.SAVONA F.B.C. Si precisa che il ricorso non potrà più essere presentato, in quanto i termini per la stagione sportiva 2016/17 sono scaduti improrogabilmente il 30 Giugno 2018.

6)RICORSO DEL CALCIATORE Michele FERRI/S.S.D.VARESE CALCIO S.r.l.

Con reclamo datato 30.06.2018 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.VARESE CALCIO S.r.l. il sig. Michele FERRI chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.3.370,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

Si rileva preliminarmente d'ufficio, che al ricorso non è stata allegata l'attestazione del pagamento della prevista tassa reclamo, la copia dell'accordo economico depositato e la ricevuta comprovante l'invio dello steso alla Società controparte, giusto quanto previsto dalla Art.25 bis del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig.Michele FERRI nei confronti della società S.S.D.VARESE CALCIO S.r.l.

Si precisa che il ricorso non potrà più essere presentato, in quanto i termini per la stagione sportiva 2016/17 sono scaduti improrogabilmente il 30 Giugno 2018.

7)RICORSO DEL CALCIATORE Marco GIOVIO/S.S.D.VARESE CALCIO S.r.l.

Con reclamo datato 20/06/2018 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici tramite PEC, il sig. Marco GIOVIO chiedeva la condanna della Società S.S.D.VARESE CALCIO S.r.l. al pagamento della somma di €. 4.583,00, quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2016/17.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società S.S.D.VARESE CALCIO S.r.l. a corrispondere al sig. Marco GIOVIO la somma di €. 4.583,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8)RICORSO DEL CALCIATORE Ricardo Jorge PINTO FERNANDES/A.S.D.BERGAMO C/5 LA TORRE

Con reclamo datato 24/07/2018 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici tramite PEC, il sig.Ricardo Jorge PINTO FERNANDES chiedeva l'intervento della Scrivente Commissione, onde accertare l'autenticità della firma apposta sull'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2017/18-2018/19-2019/20.

Quanto richiesto dal calciatore, non è di competenza della Commissione Accordi Economici.
Si rileva anche, preliminarmente, che in data 20/08/2018 il legale rappresentante del ricorrente, faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al procedimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara improcedibile il ricorso.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

9)RICORSO DEL CALCIATORE Nuno Antonio SILVA ALMEIDA/A.S.D.BERGAMO C/5 LA TORRE

Con reclamo datato 24/07/2018 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici tramite PEC, il sig.Nuno Antonio SILVA ALMEIDA chiedeva l'intervento della Scrivente Commissione, onde accertare l'autenticità della firma apposta sull'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2017/18-2018/19-2019/20.
Quanto richiesto dal calciatore, non è di competenza della Commissione Accordi Economici.
Si rileva anche, preliminarmente, che in data 20/08/2018 il legale rappresentante del ricorrente, faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al procedimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara improcedibile il ricorso.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

10)RICORSO DELLA CALCIATRICE Adrieli BERTE'/A.S.D.PESCARA FEMMINILE

Con reclamo, trasmesso tramite raccomandata A.R. in data 01.06.2018 la signora Adrieli BERTÉ si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società A.S.D.PESCARA FEMMINILE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di euro 13.500,00 per la stagione sportiva 2017/2018 e precisando di aver percepito la somma di euro 5.500,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della residua somma di euro 8.000,00.

Si costituiva nei termini previsti dal regolamento L.N.D la Società A.S.D.PESCARA FEMMINILE, eccependo quanto segue:

- in via preliminare la difformità delle sottoscrizioni apposte dalla reclamante nell'atto di ricorso e nel documento di conferimento del mandato;

- in diritto lamentando che il termine entro cui la società è tenuta a versare le spettanze dovute debba essere quello del 30 giugno 2018 (termine stagione sportiva di riferimento) e che la reclamante non ha attivato, preventivamente all'inoltro del ricorso, la messa in mora della società ex art.1219 c.c.

L'eccezione preliminare (difformità della sottoscrizione) avanzata dalla società si ritiene non meritevole di accoglimento.

In ordine alla mancata messa in mora di cui all'art.1219 c.c., la Commissione ritiene che tale procedura, non essendo contemplata dalle norme federali, sia irrilevante ai fini della ammissibilità del reclamo.

Sulla determinazione delle somme dovute, la Commissione determina l'importo in euro 8.000,00 per effetto del seguente procedimento.

Il compenso per il periodo di effettiva durata dell'accordo economico da luglio 2017 a giugno 2018 è pari a euro 13.500,00, da cui detratto l'importo di euro 5.500,00 già percepito dalla reclamante, la somma dovuta è pari ad euro 8.000,00.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società A.S.D.PESCARA FEMMINILE, al pagamento in favore della signora Adrieli BERTE' della somma di euro 8.000,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11)RICORSO DELLA CALCIATRICE Lediane MARCOLAN/A.S.D.PESCARA FEMMINILE

Con reclamo, trasmesso tramite raccomandata A.R. in data 01.06.2018 la signora Lediane MARCOLAN si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società A.S.D. PESCARA FEMMINILE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di euro 17.000,00 per la stagione sportiva 2017/2018 e precisando di aver percepito la somma di euro 6.950,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della residua somma di euro 10.050,00.

Si costituiva nei termini previsti dal regolamento L.N.D la Società A.S.D.PESCARA FEMMINILE, eccependo quanto segue:

- in via preliminare la difformità delle sottoscrizioni apposte dalla reclamante nell'atto di ricorso e nel documento di conferimento del mandato;
- in diritto lamentando che il termine entro cui la società è tenuta a versare le spettanze dovute debba essere quello del 30 giugno 2018 (termine stagione sportiva di riferimento) e che la reclamante non ha attivato, preventivamente all'inoltro del ricorso, la messa in mora della società ex art.1219 c.c.

L'eccezione preliminare (difformità della sottoscrizione) avanzata dalla società si ritiene non meritevole di accoglimento.

In ordine alla mancata messa in mora di cui all'art.1219 c.c., la Commissione ritiene che tale procedura, non essendo contemplata dalle norme federali, sia irrilevante ai fini della ammissibilità del reclamo.

Sulla determinazione delle somme dovute, la Commissione determina l'importo in euro 10.050,00 per effetto del seguente procedimento.

Il compenso per il periodo di effettiva durata dell'accordo economico da luglio 2017 a giugno 2018 è pari a euro 17.000,00, da cui detratto l'importo di euro 6.950,00 già percepito dalla reclamante, la somma dovuta è pari ad euro 10.050,00.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società A.S.D.PESCARA FEMMINILE, al pagamento in favore della signora Lediane MARCOLAN della somma di euro 10.050,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Raffaele PERINELLI/A.S.D.TURRIS CALCIO

LA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI

- richiamato integralmente il proprio provvedimento del 30/5/2018 con il quale, a seguito del disconoscimento, da parte del ricorrente, delle quietanze prodotte dalla società A.S.D.TURRIS CALCIO, è stata disposta la trasmissione degli atti alla F.I.G.C. Procura Federale;
- rilevato che, all'esito degli accertamenti espletati dall'organo inquirente, è risultata la non riferibilità della sottoscrizione al presidente della A.S.D.TURRIS CALCIO, sig. Giuseppe Giugliano, il quale ha espressamente affermato e dichiarato, nel corso della sua audizione al Sostituto Procuratore Federale, la falsità delle quietanze stesse;
- ritenuto, pertanto che, a fronte del credito del calciatore, provato alla stregua dell'accordo sottoscritto dalle parti e ritualmente depositato ed allegato in atti, non sussiste alcun riscontro obiettivo del pagamento da parte della società resistente;
- ritenuto, quindi, che deve concludersi dichiarando l'obbligo della A.S.D.TURRIS CALCIO, di pagare al ricorrente, l'importo di euro 3.050,00.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.TURRIS CALCIO al pagamento in favore del sig. Raffaele PERINELLI della somma di €3.050,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco EVOLA/S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l.

Con reclamo datato 25.05.2018, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l. il sig.Francesco EVOLA, chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €3.800,00 a titolo di residuo del compenso

globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2016/2017.

La Società non faceva pervenire nei termini stabiliti dal Regolamento L.N.D. alcuna memoria difensiva.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l. al pagamento in favore del sig. Francesco EVOLA della somma di €.3.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14)RICORSO DEL CALCIATORE Jacopo MANCINELLI/S.S.D.CITTA' DI CASTELLO S.r.l.

Con reclamo datato 28.06.2018, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.CITTA' CASTELLO S.r.l. il sig. Jacopo MANCINELLI chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €.6.900,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.CITTA' DI CASTELLO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Jacopo MANCINELLI della somma di €.6.900,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15) RICORSO DEL CALCIATORE Giancarlo MALCORE/SSD SRL MANFREDONIA CALCIO

Con reclamo datato 28.08.2018 trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD SRL MANFREDONIA CALCIO il sig. Giancarlo MALCORE chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €8.500,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD SRL MANFREDONIA CALCIO al pagamento in favore del sig. Giancarlo MALCORE della somma di €8.500,00

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Puglia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

16) RICORSO DEL CALCIATORE Valerie Magloire KAMENI BOUANGA/A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 4/5/2018 il sig.Valerie Magloire KAMENI BOUANGA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €6.500,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €2.600,00 quale residuo dell'accordo in essere.

In data 29/05/2018, si costituiva, nei termini previsti dal Regolamento LND, la Società, allegando alle proprie memorie difensive, copie di quietanze liberatorie a firma del calciatore a prova del presunto avvenuto pagamento.

In data 18/06/2018, il ricorrente, tramite il proprio legale, faceva pervenire ulteriori precisazioni in merito alla documentazione presentata dalla Società, disconoscendo le firme apposte sulla stessa documentazione.

Veniva fissata udienza dalla scrivente Commissione, nella data del 12.07.2018.

Le parti di comune accordo, richiedevano un rinvio della discussione del ricorso.

La Commissione Accordi Economici, fissava la nuova udienza in data 6.09.2018.

All'udienza del 6.09.2018, compariva il calciatore assistito dal proprio legale ed alla visione delle quietanze liberatorie inviate dalla Società, ne disconosceva totalmente la firma apposte sulle stesse, rilasciando verbale scritto di quanto dichiarato.

Nessuno è comparso per la Società resistente.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la LND, trasmette gli atti alla F.I.G.C. Procura Federale, per gli accertamenti di propria competenza in merito a presunte falsità documentali.

Sospende qualsiasi decisione in merito, fin quando non verranno accertate eventuali violazioni.

17)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco GARGIULO/A.S.D.NOCERINA 1910

Con reclamo datato 16.06.2018 trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.S.D.NOCERINA 1910 il sig. Francesco GARGIULO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €1.200,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.NOCERINA 1910 al pagamento in favore del sig. Francesco GARGIULO della somma di €1.200,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

18)RICORSO DEL CALCIATORE Luca FIUZZI/S.S.ARGENTINA S.r.l.

Con reclamo datato 12/06/2018 inoltrato a mezzo PEC .alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Luca FIUZZI, chiedeva la condanna della Società S.S.ARGENTINA S.r.l.al pagamento della somma di €9.880,00 quale residuo dell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18 non percepito.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società S.S.ARGENTINA S.r.l. a corrispondere al sig. Luca FIUZZI, la somma di €.9.880,00 quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Liguria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

19)RICORSO DEL CALCIATORE Nicolas LENOCI/A.S.D.SPORTING FULGOR

Con reclamo datato 1.06.2018, il sig. Nicolas LENOCI, si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, asserendo di aver concluso con la Società A.S.D. SPORTING FULGOR, un accordo economico prevedente un importo lordo di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.4.300,00 quale residuo dell'accordo economico in essere.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società A.S.D. SPORTING FULGOR, al pagamento in favore del sig. Nicolas LENOCI della somma di €.4.300,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
 Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Puglia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

20)RICORSO DEL CALCIATORE Antonio ESPOSITO/LUPA ROMA F.C. S.r.l.

Con reclamo datato 24/04/2018 inoltrato a mezzo Racc.A.R. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Antonio ESPOSITO, chiedeva la condanna della Società

LUPA ROMA F.C. S.r.l. al pagamento della somma di €6.640,00 quale residuo dell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, in data 29.08.2018 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito.

Si rileva preliminarmente però che le stesse oltre ad non essere state sottoscritte in calce da legale rappresentante della Società, sono tardive rispetto a quanto previsto dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D. e di conseguenza vengono dichiarate inammissibili.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società LUPA ROMA F.C. S.r.l. a corrispondere al sig. Antonio ESPOSITO la somma di €6.640,00 quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

21)RICORSO DEL CALCIATORE Davide BOTTONE/S.S.D.VARESE CALCIO S.r.l.

Con reclamo datato 29/06/2018 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici tramite PEC, il sig.Davide BOTTONE chiedeva la condanna della Società S.S.D.VARESE CALCIO S.r.l. al pagamento della somma di €6.725,00, quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2016/17.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società S.S.D.VARESE CALCIO S.r.l. a corrispondere al sig. Davide BOTTONE la somma di €6.725,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 18 Settembre 2018

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND
Cosimo Sibilia